



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI IVREA

SEZIONE 1

Si comunica a:

DOM.TA C/O ALDUE
GLOBOCONSUMATORI ONLUS-VIA
CREMONA N. 6
ALESSANDRIA
AL

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 150
10099 SAN MAURO TORINESE
TO

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BORGNA ENRICA**

Depositata Sentenza Numero: **81/2021**

in data : **25/03/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Ivrea 25/03/2021

IL CANCELLIERE



SENT. N.	81/21
N.G.N.	1
Loc.	

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA

Il Giudice di Pace Avv. Enrica Borgna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile al n° _____, promossa da

 in proprio

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE in proprio

-CONVENUTO -

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

Causa assegnata a decisione il 5/02/21

CONCLUSIONI DI MERITO DELLA RICORRENTE:

Chiede all'ill.mo Giudice di Pace di Ivrea provvedere con l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale in premessa e degli atti consequenziali volendomi riconoscere le spese sostenute.

CONCLUSIONI DI MERITO DEL CONVENUTO

Respingere l'opposizione con piena conferma della sanzione e dei provvedimenti accessori secondo le prescrizioni di legge opponendosi fermamente all'accoglimento di ogni domanda avversaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex. art. 22 Legge 689/81- 205 D.L. 285/92 presentato in data 16/10/20 si rivolgeva al Giudice di Pace di Ivrea al fine di ottenere l'annullamento della contravvenzione elevata in data 19/07/20 dalla Polizia municipale di San Mauro Torinese per violazione dell'art. 146 comma 3 del cds.

La ricorrente, in particolare, evidenziava quali motivi di illegittimità del verbale:

1. L'illegittimo accertamento in differita della contravvenzione in assenza di agente su, posto a presidio dell'impianto;
2. L'accertamento strumentale automatico illegittimo per mancanza di direttive fornite dal Ministero dell'interno sentito il Ministero dei trasporti in relazione ai rilievi automatici di infrazioni al codice della strada fuori dai centri abitati;
3. La non approvazione né omologazione della strumentazione "Redvolution" utilizzata nel caso in esame per il rilievo dell'infrazione;
4. La mancata autorizzazione prefettizia all'installazione dello strumento "Redvolution" e la mancata individuazione da parte del Prefetto della strada ove è collocato il dispositivo predetto tra quelle nelle quali è possibile tale installazione, nonché l'assenza di delibera di autorizzazione della Giunta all'installazione dell'apparecchio di cui sopra;
5. La non omologazione dell'apparecchiatura "Redvolution" per la contestazione differita dell'infrazione.

6. L'illegittimità della prova fotografica e in ogni caso non commissione da parte del ricorrente della violazione di cui all'art. 146 comma 3 cds;

La prima udienza del 26/11/20 si svolgeva con modalità cartolare.

Sospesa l'efficacia esecutiva del verbale, la causa veniva rinviata per la discussione al 5/02/21 per discussione.

All'udienza di cui sopra compariva l'avv. Alfonso per delega della ricorrente.


Dopo breve discussione il Gdp tratteneva a decisione la causa redigendo il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'installazione dello strumento di rilievo automatico delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso deve essere autorizzata da una delibera comunale.

L'ente resistente produce le determinazioni sopra menzionate del 20/09/12, 17/11/14 e 2/08/19 e delibera di giunta del 17/11/14 che legittimerebbero l'installazione di postazione deputata al controllo remoto della violazione dell'art. 146 cds.

Si osserva a tal proposito che nell'ambito della Pubblica Amministrazione, dei Comuni nello specifico, la deliberazione è lo strumento attraverso cui si esprimono gli indirizzi politico-amministrativi. Con il termine determina si identifica, invece, il provvedimento di un dirigente o funzionario preposto a determinate funzioni. La determinazione è quell'atto formale con cui i responsabili dei servizi manifestano e dichiarano la propria volontà nell'esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.



Le determine sono quindi gli atti amministrativi tipici con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi stabiliti dagli indirizzi e dalle programmazioni dell'ente. Con le determinazioni, che possono avere o meno rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Possiamo dire che le delibere sono atti normativi che indicano un indirizzo, una programmazione; le determinazioni sono atti amministrativi attraverso cui si esplica la volontà del dirigente/responsabile del servizio dell'ente in questione. In sostanza, con la delibera si forniscono delle disposizioni (atto normativo che fornisce disposizioni indirizzi e programmazione a emanazione collegiale) mentre la determina ha invece una valenza esecutiva (atto amministrativo esecutivo delle disposizioni dell'ente).

In altre parole la Giunta con la delibera formula un atto di indirizzo per l'adozione dei necessari provvedimenti finalizzati anche, per quel che ci interessa, all'installazione presso un impianto semaforico di un "Sistema di Controllo elettronico del passaggio con il rosso" e il dirigente dà esecuzione alle disposizioni della giunta affidando per esempio i lavori a una società.

Con la determina del 20/09/12 prodotta, il dirigente ing. Matteo Tricarico ha semplicemente conferito incarico alla ditta Inces srl di modificare l'impianto semaforico di via Italia-via Speranza.

La stessa, peraltro non fa riferimento alcuno a rilievo automatico delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso.

Con la determina 3/07/19 n. 181, invece, viene affidata dal dirigente alla ditta Traffic Technology srl la fornitura dell'impianto Redeolution denominato "San Mauro 4".

Con la determina del 2/08/19 n. 212, infine, vengono affidati dall'ing. Matteo Tricarico alla ditta Ossola Impianti srl i lavori necessari al posizionamento e all'installazione del predetto impianto.

Trattasi di atti esecutivi di una delibera che, tuttavia, non viene prodotta.

La delibera della Giunta 17/11/14 n. 132 si riferisce, invece, esclusivamente a una rettifica di progressive chilometriche sulla SP590.

La stessa non può certamente considerarsi autorizzativa all'introduzione del controllo automatico del rilievo delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso.

Né pare discendere, nel caso in esame, un tale potere dal piano esecutivo di gestione, tipico strumento di programmazione dell'Amministrazione, sulla base del quale, come esposto dall'ente resistente, il Giudice di appello di Torino ha riformato alcune sentenze di primo grado che avevano accolto il ricorso di contravventori per assenza di delibera della giunta.

Il Tribunale di Torino (sentenza n. 992/20 citata dall'ente resistente) ha, infatti, ritenuto che la presenza nel Piano esecutivo di gestione di un impegno di spesa per l'introduzione di strumento di rilievo in automatico della




violazione dell'art. 146 cds potesse costituire implicita approvazione alla relativa introduzione.

Nel predetto, infatti, la Giunta ogni anno, sulla base del bilancio, stabilisce quelli che sono gli obiettivi principali di indirizzo e fornisce ai vari responsabili dei settori le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini. Il PEG è, quindi, un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma un documento che riporta anche gli obiettivi di gestione e che individua gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi. Il PEG ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante rispetto al bilancio di previsione e collegare gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili: è quindi uno strumento di responsabilizzazione.

Trattasi comunque di documento compilato dall'organo esecutivo in collaborazione con i funzionari responsabili.

Sulla base delle previsioni del bilancio, con il P.E.G. la giunta attribuisce ad ogni Responsabile di Servizio i servizi di sua competenza.

Nella fattispecie non risulta, poiché non prodotto, che il P.E.G. approvato dalla Giunta del Comune di S. Mauro Torinese abbia mai stabilito un impegno di spesa sotto tale profilo.



Qualora il cittadino impugni la contravvenzione per il passaggio con il rosso, contestando la legittimità dell'apparecchio elettronico, il Comune deve, si ribadisce, produrre in giudizio la predetta delibera della giunta.

Nei giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada si verifica una inversione dei ruoli delle parti: in deroga alla regola generale – che impone l'onere della prova a colui che inizia il giudizio – in questa materia, non è il ricorrente a dover dimostrare la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, ma è quest'ultima, dopo la contestazione del cittadino, tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge.

La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice, pertanto, è gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (*ex plurimis* Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095). In dettaglio, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981 (poi "trasfusa" nella normativa attualmente vigente) è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, a un giudizio di merito nel quale



l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata (di cui all'art. 7 D.L.vo 150/11 già previsto dall'art. 23 co. 2 l. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e della documentazione resa necessaria a seguito delle contestazioni di parte ricorrente **nonché** alla contestazione/notificazione della violazione.

Nel caso in esame, appare chiaro che non sussiste alcuna delibera della giunta comunale di autorizzazione all'installazione del dispositivo "Redvolution", ovvero di alcun atto di indirizzo- controllo, o quanto meno non sono stati prodotti in questo giudizio con conseguente necessità di annullamento da parte del Giudice dell'atto impugnato.

Il ricorso deve essere accolto per la motivazione sopra esposta.

Il carattere assorbente della censura testé esaminata, rende superfluo l'esame degli altri motivi proposti.

Spese compensate stante la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ivrea avv. Enrica Borgna, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe, così provvede:

Visto l'art. 204 bis cds;

Visti gli atti e le difese, sentite le parti

8



Accoglie il ricorso annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese

Così deciso in Ivrea il 15/01/21

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Fulvio MADDO ROCCO



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Enrica Borgna
Avv. Enrica Borgna

Depositato in Cancelleria il

25 MAR 2021

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Fulvio MADDO ROCCO

GLOBOCONSUMATORI.IT